



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/127/CSR08/C11

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE L'ISTITUZIONE DI UNA NUOVA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
MEDIANTE ACCORPAMENTO (DELLE CAMERE DI VENEZIA E ROVIGO) E
ANALISI DELLA PROBLEMATICHE DELLA CONCOMITANZA TRA I PROCESSI DI
ACCORPAMENTO GIÀ AVVIATI DALLE CAMERE DI COMMERCIO E LA
SCADENZA ED I CONSEGUENTI RINNOVI
DEI CONSIGLI DELLE STESSE CAMERE**

Punto 8) O.d.g – Conferenza Stato Regioni

In occasione della richiesta da parte del Ministro dello sviluppo economico di acquisizione dell'intesa sullo *schema di decreto recante l'istituzione di una nuova camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento* (delle camere di Venezia e Rovigo) - all'O.d.G. della Conferenza del 16 ottobre p.v.- occorre svolgere alcune considerazioni sul problema di cui in oggetto.

L'ordinamento vigente in materia di Camere di commercio prevede che esse abbiano una circoscrizione territoriale coincidente con quella della Provincia, dando la possibilità alle Camere di procedere ad accorpamenti delle relative circoscrizioni territoriali, su propria proposta congiunta poi recepita in un decreto ministeriale.

L'intesa in questione è la prima in materia di accorpamento.

Essa si inserisce in uno scenario in cui le Camere di commercio sono oggetto di un disegno di riforma, tracciato nell'ambito della riforma più complessiva della pubblica amministrazione (art.9 del DdL Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

La delega per il riordino non poteva non prevedere anche la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali "con riduzione del numero mediante *accorpamento* sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese".

Di recente la legge statale (art.28 del D.L. n.90 del 24.6.2014, conv. con mod. in L.114/2014) ha provveduto ad una drastica riduzione della principale fonte di finanziamento delle Camere, ovvero il diritto annuale, che sarà progressiva nell'arco di tre anni, fino al dimezzamento dal 2017.

Il Ministero dello sviluppo economico, in ordine al problema della sostenibilità finanziaria del taglio del diritto annuale, ha opportunamente richiamato la Camere ad utilizzare le soluzioni previste dalla legislazione vigente – tra cui i progetti volontari di accorpamento – per la riduzione dei costi strutturali e la riapertura di spazi per adeguate attività promozionali (Circ. 26.6.2014).

E difatti è in atto un processo di autoriforma delle Camere di commercio, che si stanno attivando in tutto il territorio nazionale per porre in essere i progetti di accorpamento.

La stessa Unioncamere (assemblea del 29 aprile u.s.) aveva già dato le mosse all'operazione di riordino del sistema camerale italiano che, attraverso piani di accorpamento definiti in ambito regionale, dovrebbe portare a regime il numero totale delle Camere di commercio dalle attuali 105 a non più di 50-60.

Risulta poi che ben 12 Unioni regionali delle Camere di commercio abbiano adottato i primi indirizzi per definire gli accorpamenti (l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, il Molise, il Piemonte, la Puglia, l'Umbria ed il Veneto).

Lo schema di decreto in esame riguarda, pertanto, la prima (e ad oggi unica) proposta di accorpamento avanzata dalle Camere, nella fattispecie quelle di Venezia e di Rovigo, che hanno deliberato in tal senso lo scorso 30 luglio.

Il decreto fa propria tale proposta ed istituisce la nuova camera di commercio derivante dall'accorpamento.

Nel contempo, il Ministero affronta nel decreto la situazione creatasi in ordine al rinnovo dei rispettivi consigli, che entrambe le Camere hanno dovuto avviare (Venezia il 2 settembre e Rovigo il 9 settembre).

L'obbligo di dare avvio alle procedure di rinnovo del consiglio camerale nel termine temporale di 180 giorni antecedenti la scadenza dell'organo è sancito dal regolamento attuativo della legge 580/1993 - DM 156/2011 - relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta.

Com'è noto, il rinnovo dei consigli è di diretto interesse per le Regioni, in quanto il relativo procedimento si conclude con la nomina dell'organo da parte del Presidente della Regione.

Rilevato che l'eventualità della sovrapposizione delle procedure di rinnovo degli organi ai processi di accorpamento non è disciplinata dalla normativa, il Ministero ritiene comunque di disporre *l'interruzione* delle stesse procedure.

Nella Relazione allo schema di decreto si precisa che *“la sospensione delle procedure di rinnovo appena avviate è conseguenza automatica e necessaria dell'istituzione del nuovo ente”* ed anche che *“si rende necessario disporre l'interruzione delle predette procedure come mera conseguenza amministrativa della disposta soppressione degli enti accorpati al fine di evitare l'inutile svolgimento di procedure di nomina di nuovi organi destinate comunque a non concludersi o ad essere vanificate dalla successiva nomina del nuovo Consiglio della camera accorpata.”*

La decisione sull'interruzione del procedimento del rinnovo, supportata dalle motivazioni sopra riportate, è pienamente condivisibile.

Non appare però soddisfacente che sia lo stesso provvedimento che dispone sull'accorpamento ad adottarla, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa basata su ragioni che appaiono, più che altro, di opportunità.

Permane infatti un quadro dominato dall'incertezza, in quanto una decisione siffatta è comunque indeterminata sul *se* e sul *quando* – non essendo tempificato il procedimento che si conclude con il decreto ministeriale che sancisce l'accorpamento – per cui anche la presenza di un precedente come

quello in esame non appare sufficiente ad autorizzare per il futuro gli organi camerali e regionali coinvolti nel procedimento di rinnovo ad astenersi dal provvedere.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - apprezzando il processo di autoriforma che le Camere di commercio hanno avviato, che per certi versi anticipa il disegno riformatore prefigurato dal Governo e constatando come la situazione che si è verificata per Venezia e Rovigo risulti emblematica dell'intreccio che può in questo frangente crearsi tra gli auspicati processi di accorpamento ed i procedimenti di rinnovo degli organi camerali - **nell'esprimere l'intesa** ravvisa al contempo la necessità che venga al più presto adottata **una disposizione normativa od un atto di indirizzo** di tipo transitorio, cioè efficace fino all'adozione del decreto delegato di riforma dell'ordinamento camerale, che preveda l'automatica interruzione del procedimento di rinnovo del consiglio camerale nel caso in cui la Camera in questione abbia già deliberato la proposta di accorpamento.

Roma, 16 ottobre 2014